



Città di Varedo



REGOLAMENTO COMUNALE IMPIANTI FISSI PER LE TELECOMUNICAZIONI stazioni radiobase, radiotelevisive, ponti radio

secondo allegato tecnico al Regolamento Edilizio
febbraio 2015



INDICE

Art. 1 Finalità ed obiettivi	pag. 3
Art. 2 Definizioni	pag. 3
Art. 3 Ambito di applicazione	pag. 5
Art. 4 Rapporti con le norme tecniche di attuazione del PGT	pag. 6
Art. 5 Impianti esclusi	pag. 6
Art. 6 Indicazione per la redazione del Piano di localizzazione degli impianti	pag. 7
Art. 7 Definizione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti	pag. 7
Art. 8 Compatibilità urbanistica ed edilizia e caratteristiche tecnico-insediative	pag. 9
Art. 9 Inserimento paesaggistico	pag. 11
Art. 10 Mitigazioni e misure compensative	pag. 12
Art. 11 Titoli abilitativi	pag. 12
Art. 12 Contributo di costruzione	pag. 13
Art. 13 Accatastamento	pag. 13
Art. 14 Interventi ed adempimenti relativi agli impianti esistenti	pag. 13
Art. 15 Riconfigurazioni di impianti esistenti	pag. 14
Art. 16 Risanamento, bonifica e aggiornamento tecnologico di impianti esistenti	pag. 14
Art. 17 Dismissione e rimozione o spostamento degli impianti a fine esercizio	pag. 14
Art. 18 Pubblicità e trasparenza	pag. 15
Art. 19 Sanzioni	pag. 15
Art. 20 Disposizioni finali e transitorie	pag. 15
Art. 21 Principali riferimenti normativi	pag. 16
Art. 22 Allegati	pag. 17



ART. 1

FINALITA' ED OBIETTIVI

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la pianificazione urbanistica, l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti per le telecomunicazioni, per la radiotelevisione e per la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come, ad esempio, la trasmissione in standard DVB-H), nonché le relative procedure di autorizzative, perseguendo i seguenti principi ed obiettivi generali:

- a) salvaguardare, tutelare e proteggere la popolazione dai campi elettromagnetici, nonché la salubrità e la sicurezza degli spazi abitativi e lavorativi, sia pubblici che privati, applicando il principio di precauzione, nella tutela primaria degli interessi della comunità locale;
- b) assicurare una corretta e razionale pianificazione urbanistica e territoriale degli impianti, con particolare riferimento alle aree sensibili e al contesto urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- c) salvaguardare l'ambiente ed i valori paesaggistici, architettonici e monumentali, minimizzando l'impatto rispetto alla percezione visiva ed estetica del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico, culturale ed ambientale attraverso un corretto inserimento paesaggistico-ambientale degli impianti;
- d) indicare i criteri localizzativi attraverso la razionale distribuzione degli impianti in un'ottica di contenimento del consumo di suolo anche attraverso iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione presentate dai diversi gestori;
- e) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore, secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. VII/7351 del 11.12.2001;
- f) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile secondo le migliori tecnologie disponibili, assicurando parità di condizioni tra i diversi gestori nel rispetto del principio della libera concorrenza del mercato;
- g) favorire la creazione e il mantenimento di un costante flusso documentale tra Comune e Gestori, favorendo la trasparenza dell'informazione e la massima partecipazione della cittadinanza e dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché degli Organi decentrati e alle Istituzioni preposte, attraverso l'informazione e la pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale.

Considerata la natura e le finalità del presente regolamento, lo stesso si configura quale allegato tecnico e appendice regolamentare al Regolamento Edilizio, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni di cui alla Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) esclusivamente ai fini del presente Regolamento operano le seguenti definizioni:

Apparato: insieme di elementi meccanici, elettrici e radioelettrici tra loro interconnessi e funzionali quali sostegni, antenne e parabole per la trasmissione e ripetizione di segnali via etere e volumi tecnici/cabine ed apparati (shelter).



Impianto di telefonia mobile: apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dai relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telefonia mobile possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

Impianto di televisione mobile: apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di televisione mobile, solitamente implementato mediante il sistema DVBH, derivato dal servizio DVBT (Digital Video Broadcasting Terrestrial). L'impianto ricetrasmittente è costituito da antenne a pannello e/o omnidirezionali e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 MHz e 300 GHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di televisione mobile, come quelli di telefonia mobile, possono essere fissi o mobili. Per impianti mobili si intendono quelli collocati su strutture mobili (carrellati), per la cui installazione e per la cui rimozione non sia necessario alcun intervento strutturale e/o edilizio riguardo la struttura o l'area ospitante l'impianto, considerato nel suo complesso (ivi compresi dunque gli apparati tecnologici).

Sito puntuale di localizzazione di un impianto: specifica ubicazione di un impianto, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate georeferenziate.

Area di ricerca: ambito territoriale del raggio di 150 mt. all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto.

Riconfigurazione di un impianto esistente: effettuazione di interventi modificativi e migliorativi dell'aspetto estetico dell'impianto e/o modifiche che riguardino la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

Risanamento e bonifica di un impianto esistente: operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità ai campi elettromagnetici di cui alla Legge 22.02.2001 n. 36 e s.m.i.;
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a ciascun impianto;
- la delocalizzazione degli impianti ubicati nelle aree di particolare tutela, nei siti sensibili o nelle relative aree di pertinenza nei casi e nei modi stabiliti dal presente Regolamento;
- la minimizzazione o l'ulteriore riduzione, al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti, dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento alle aree di particolare tutela ed ai siti sensibili;



Piano di localizzazione delle installazioni fisse di telefonia mobile e di televisione mobile: piano articolato per zone del territorio comunale nel quale dovrà essere descritto lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti.

Aree di particolare tutela/siti sensibili: aree ed edifici comprensivi delle aree pertinenziali relativi a:

- attrezzature sanitarie e le relative aree di pertinenza;
- attrezzature assistenziali e le relative aree di pertinenza;
- attrezzature scolastiche, compresi gli asili nido, e le relative aree di pertinenza;
- edifici di valore storico architettonico e monumentale;
- zone interne ai parchi e zone di particolare interesse paesaggistico ambientale;
- aree di pertinenza di ricettori sensibili individuate come aree recintate in dotazione esclusiva alle sopraccitate attrezzature, all'interno della quale l'accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo.

Aree perimetrali ai siti sensibili: estensione territoriale compresa entro il limite di 100 mt. dal perimetro di proprietà dei siti sensibili e della relativa area di pertinenza.

Gestore: soggetto titolare di una concessione, da parte dell'Autorità competente, relativa all'installazione ed alla messa in esercizio di impianti di telefonia mobile e di televisione mobile funzionanti nel campo delle frequenze comprese tra 450 MHz e 300 GHz.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di nuova costruzione/installazione, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari disciplinati dalla Legge 22.02.2001 n.36 e dalla L.R. 06.04.2000 n. 54, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, a quelli preesistenti che necessitino di interventi manutentivi e/o di adeguamento, con particolare riferimento all'individuazione di nuovi siti per gli impianti esistenti che abbiano determinato problematiche ambientali, ed agli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, di seguito denominati "impianti".

Si applicano le definizioni di cui alla Legge 22.02.2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

I principali impianti oggetto del presente regolamento sono:

- a) Impianti fissi per il servizio di pubblica utilità di telefonia mobile (GSM, UMTS, LAN, LTE, ecc.);
- b) stazioni radiobase (SRB) per telefonia cellulare:
ogni SRB è un apparato ricetrasmittente incaricato di irradiare il segnale in un'area limitata (cella); le celle sono fra loro parzialmente sovrapposte (cd aree di handover) per consentire la mobilità degli utenti
- c) Impianti fissi per emittenza radiofonica e televisiva(analogica e digitale);
ogni impianto trasmittente raggiunge un'utenza molto vasta
- d) Ponti radio:
Trasferiscono un segnale tra due punti a visibilità ottica



Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle infrastrutture necessarie all'attivazione di tecnologie di comunicazione atte a consentire la fruizione di contenuti televisivi su terminali portatili (come ad esempio: telefoni cellulari, PC portatili e palmari).

ART. 4

RAPPORTI CON LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PGT

Le norme del presente regolamento non possono avere ad oggetto parametri urbanistico-edilizi e non possono altresì modificare o sostituire le regole contenute nel Piano di Governo del Territorio.

ART. 5

IMPIANTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) gli impianti di radio-telecomunicazione a fini di soccorso, protezione civile, sicurezza e di servizio a pubbliche amministrazioni con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 Watt;
- b) gli impianti di radiocomunicazione autorizzati ad uso CB con potenza al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
- c) impianti di radiocomunicazione ad uso radioamatoriale con potenza al connettore d'antenna non superiore a 500 Watt;
- d) attività di commercializzazione di impianti ed apparecchi che producono campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 Ghz.

In ogni caso gli impianti e le apparecchiature esclusi, di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente in materia.

Sono liberamente installabili senza alcun obbligo di preventivi adempimenti amministrativi nei confronti del Comune i seguenti dispositivi che, pur emettendo campi elettromagnetici e radiofrequenza, vengono utilizzati in ambienti abitativi e di lavoro:

- a) telecomandi a distanza;
- b) allarmi anti-intrusioni e sistemi di rilevamento/comunicazione collegati
- c) telefoni interni cordless;
- d) dispositivi cercapersone
- e) dispositivi per apparecchiature informatiche, interfaccia per computers e periferiche;
- f) dispositivi di comunicazione a cuffia;
- g) sistemi di controllo e movimentazione di processi produttivi;
- h) trasmissione segnali video in ambito congressuale, di pubblico spettacolo, sportivo.
- i) sistemi Wi-Fi outdoor, indoor e di uso pubblico
- j) apparecchi a scopo diagnostico e terapeutico

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge 24.12.76 n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) nonché le disposizioni in materia di sicurezza degli aeromobili di cui al R.D. 30.03.42 n. 327 e s.m.i. (Codice della Navigazione) e dell'altezza degli elementi di sostegno quali ostacoli verticali di cui al D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e loro s.m.i. e relativi regolamenti attuativi.



ART. 6

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I gestori sono tenuti a presentare al comune e ad ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone del territorio comunale, che, nel rispetto delle indicazioni del presente regolamento, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi gestiti con particolare riferimento alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Nel piano di localizzazione i gestori dovranno motivare la necessità di presentare nuove installazioni e l'impossibilità di utilizzare quelle già esistenti ai fini di un'adeguata copertura territoriale del segnale radioelettrico, nonché motivare le scelte localizzative.

Il piano di localizzazione, presentato sia in formato cartaceo che in formato elettronico, dovrà indicare anche i siti oggetto del piano dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

La presentazione del programma non è dovuta qualora non sia prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso. Oltre agli impianti indicati nel piano di localizzazione, l'autorizzazione di ulteriori impianti fissi di telefonia mobile e/o di televisione mobile potrà intervenire, solo per le casistiche e alle condizioni di seguito riportate:

- a) nuove installazioni relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca;
- b) nuove installazioni per le quali non sia stato possibile, per il gestore, l'inserimento nel piano annuale, purché il concessionario motivi adeguatamente la propria richiesta, mediante una relazione tecnica che dovrà evidenziare le motivazioni che non hanno reso possibile l'inserimento dei progetti indicati nel piano di localizzazione, dimostrando puntualmente che l'impianto richiesto sia necessario ad assicurare una copertura uniforme e conforme ai vincoli della licenza ministeriale ed abbia l'obiettivo di collocarsi alla minor distanza possibile dalla sorgente di maggior traffico di comunicazione elettronica.

Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, il Comune promuoverà iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori, garantendo l'utilizzo plurimo delle strutture fisse, salvo comprovate esigenze tecniche, anche mediante specifiche prescrizioni in materia urbanistico-edilizia.

Nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento o durante il periodico aggiornamento, si riscontrasse l'incompatibilità della collocazione di un impianto, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, il Comune inviterà il Gestore a disattivare l'impianto ricollocandolo in area adatta allo scopo entro 180 giorni: il Gestore aderente alla richiesta comunale beneficerà, per il nuovo impianto, dell'esenzione del contributo di costruzione e dell'esenzione del pagamento delle imposte comunali per un periodo di anni 5 dall'ultimazione dei lavori

ART. 7

DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

In conformità a quanto previsto dall'allegato A alla D.G.R. n. VII/7351 del 11.12.2001 e nella cartografia allegata al presente regolamento (Tav. 1), nell'ambito del territorio comunale vengono



individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

- **AREA 1:**

l'area corrispondente al centro edificato ai sensi della Legge 22.10.71 n. 865 e s.m.i.;

In questa area, purchè non in corrispondenza di aree di particolare tutela, è consentita l'installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni di cui alla LR 11.05.2001 n. 11 e s.m.i. con potenza totale ai connettori d'antenna pari o inferiori a 1000 W.

- **AREA 2:**

l'area esterna all'Area 1, comprendente il restante territorio comunale.

In questa area, purchè non in corrispondenza di aree di particolare tutela, è consentita l'installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni di cui alla LR 11.05.2001 n. 11 e s.m.i. senza alcuna limitazione di potenza.

- **AREA DI PARTICOLARE TUTELA/SITI SENSIBILI**

l'area corrispondente agli immobili ed alle pertinenze di siti sensibili quali asili e edifici scolastici (anche privati), residenze per anziani, strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, cliniche, carceri, oratori, parchi giochi (e baby parking privati o strutture assimilabili), orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze che ospitano minorenni.

In questa area è vietata l'installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 Watt e quelli esclusi dal campo di applicazione della L.R. 11.05.2001 n. 11 e s.m.i.

- **AREA PERIMETRALE AI SITI SENSIBILI**

L'area compresa entro il limite di 100 mt. dal perimetro di proprietà dei siti sensibili.

In questa area è consentita l'installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni di cui alla L.R. 11.05.2001 n. 11 e s.m.i. con potenza totale ai connettori d'antenna pari o inferiori a 300 W.

L'allegato cartografico (Tav. 2) individua, alla data di approvazione del presente regolamento, le aree di particolare tutela e le aree perimetrali pubbliche/di rilevanza pubblica. La modifica dell'allegato cartografico per effetto della modifica delle aree di particolare tutela, trattandosi di semplice atto ricognitivo, potrà avvenire con deliberazione di Giunta Comunale.

In questa area è consentita l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile solo a condizione che tale posizionamento sia determinato da esigenze di copertura del territorio altrimenti non garantibili.

Non sono mappate nell'allegato cartografico ma rientrano a pieno titolo tra i siti sensibili le attività private sul territorio comunale di Varedo riconducibili alle aree di particolare tutela di cui sarà cura del Gestore verificare l'esistenza anche attraverso specifica richiesta all'Ufficio Urbanistica.

Alla data di stesura del presente regolamento risultano attive le seguenti attività private:

- Il nido famiglia/scuola materna/scuola dell'infanzia "Il Melograno" di Via Madonnina 54;
- L'asilo nido "Il nido di Wendy" di Via Solari 34
- Il centro giochi "Baby Jungle" di Via Belluno 8

Ancorchè non mappate nelle aree perimetrali a questi siti sensibili privati comprese entro un perimetro di 100 mt. operano le stesse limitazioni previste per le aree mappate.

- **CENTRO STORICO E NUCLEI STORICI DI ANTICA FORMAZIONE**

L'area riguardante parti del territorio identificate come zona A dal PGT ed indicata nella cartografia relativa all'azzonamento di piano.



In questa area l'installazione degli impianti è consentita, previo obbligatorio parere della Commissione per il Paesaggio, purchè a ridotto impatto visivo e dotata di idonea mascheratura. Nel centro storico non sono ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi. Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

Nel centro storico è inoltre ammessa la riconfigurazione delle installazioni esistenti con eventuale potenziamento finalizzato alla co-locazione (co-siting) con i concessionari attualmente non operanti, purché l'operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell'esposizione e dell'impatto visivo rispetto allo situazione *quo ante* e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel quale sono inserite.

- **PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) GRUGNOTORTO-VILLORESI**

Considerato l'interesse ambientale qualificativo del paesaggio periurbano, ma anche l'estensione dello stesso, solo per imprescindibili documentate necessità di fornitura del servizio e previo parere della Commissione per il Paesaggio e del Consorzio del PLIS sarà possibile l'installazione di impianti esclusivamente in corrispondenza delle aree perimetrali del parco stesso;

- **FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE:** nonostante l'assimilazione ad opera di urbanizzazione non contrastante con gli obiettivi di salvaguardia sanitaria, urbanistica e di tranquillità dei luoghi, l'installazione degli impianti oggetto del presente regolamento non sono consentiti nella fascia di rispetto cimiteriale.

Il Comune di Varedo può rendere disponibili a titolo oneroso proprie aree/propri immobili per l'installazione degli impianti oggetto del presente regolamento: in omaggio ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, provvederà, nell'eventualità, a rendere pubblico apposito avviso e la bozza di atto di concessione.

ART. 8 COMPATIBILITA' URBANISTICA ED EDILIZIA E CARATTERISTICHE TECNICO-INSEDIATIVE

La compatibilità urbanistica delle installazioni rispetto al Piano di Governo del Territorio deve essere verificata considerando che tali installazioni sono qualificate opere di urbanizzazione primaria in base ai disposti dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs 01.08.2003 n. 253 e dell'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e loro s.m.i. ed hanno carattere di pubblica utilità in base ai disposti dell'art. 12 e segg. del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i..

Il Piano di Governo del Territorio si intende integrato con le prescrizioni di strumenti urbanistici di rango superiore (es: PTR, PTCP, PIF, ...) avente valore prevalente ancorché non formalmente recepite.

In particolare l'art. 4, comma 7, della L.R. 11.05.2001 n. 11 e s.m.i. prevede che le reti per telefonia mobile di potenza inferiore a 300 Watt siano compatibili con qualunque destinazione urbanistica.

Gli impianti non incidono sugli indici urbanistico-edilizi, in relazione alla loro qualificazione di opere di urbanizzazione primaria.



Allo scopo di salvaguardare l'interesse pubblico alla definizione dell'assetto territoriale così come disciplinato dalle norme edilizie, assetto che non può essere pregiudicato dalla disordinata ed estemporanea ubicazione degli impianti di telecomunicazione, si prescrivono comunque le seguenti caratteristiche tecnico-insediative:

- a) le strutture di sostegno installate a terra (tipicamente pali o tralici o simili) dovranno essere collocate:
 - alla distanza di 5 mt. dai confini di proprietà salvo diverso accordo con la proprietà del fondo finitimo da formalizzarsi a mezzo convenzione di confine registrata e trascritta;
 - alla distanza minima da edifici esistenti circostanti almeno pari all'altezza delle strutture stesse;
 - alla distanza dalle strade prevista dal PGT vigente
- b) le strutture di sostegno se collocate su copertura di fabbricato dovranno avere un'altezza massima di 3 mt. dall'estradosso o dal colmo della copertura dell'edificio su cui sono installate salvo particolari soluzioni tipologiche valutate positivamente dalla Commissione per il Paesaggio. E' consentita l'installazione sulle coperture di immobili residenziali aventi almeno 4 piani fuori terra; è consentita l'installazione sulle coperture di edifici a destinazione diversa dalla residenza che dovranno essere ad un'altezza di almeno 10 mt. dal piano di campagna;
- c) le antenne, devono essere installate in modo da superare di almeno 8 metri il livello di gronda degli edifici compresi in un raggio di 100 mt.;
- d) il volume tecnico a terra per l'alloggiamento degli impianti (shelter) può avere, in analogia con i locali accessori previsti dal vigente strumento urbanistico, una superficie coperta massima di 12 mq. ed un'altezza massima di 2,50 mt.; solo imprescindibili documentate esigenze tecniche potranno giustificare la posa di cabine di misure eccedenti quelle indicate. Per shelter di dimensioni eccedenti quelle indicate trovano applicazione le distanze da confini, fabbricati e strade previste dal vigente PGT ovvero dal vigente Regolamento Edilizio. Le aree destinate agli impianti ed alle apparecchiature, sia a terra che sulla copertura degli edifici, devono essere delimitate, interdette all'accesso dei non addetti e rese riconoscibili attraverso idonea segnaletica;
- e) il centro del sistema radiante dovrà essere posizionato a quote superiori a quelle di edifici con presenza di persone superiore alle 4 ore ricadenti:
 - entro un raggio di mt. 100 per impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 Watt;
 - entro un raggio di mt. 250 per impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 Watt;
 - entro un raggio di mt. 500 per impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 Watt;
- f) le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzate con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico.



ART. 9 INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Gli impianti a forte componente tecnica costituiscono interventi di trasformazione del territorio e, come tali, devono essere orientati, compatibilmente con la necessità di garantire un servizio di pubblica utilità, alla tutela ed al miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi.

A tal fine si intendono integralmente richiamati i principi indicati al punto 4.15 della D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011 nonché i più specifici contenuti della sezione 2 della D.G.R. n. VIII/10974 del 30.12.2009 “Reti ed impianti di telecomunicazione”, allegata al presente regolamento (All. B).

In particolare si richiede, per installazione di impianti in ambiti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, l'esame paesistico del progetto attraverso la compilazione della specifica scheda per l'espressione del Giudizio d'Impatto Paesistico da parte della Commissione per il Paesaggio comunale .

Si prescrivono comunque i seguenti criteri progettuali di carattere generale:

- a) divieto di installazione di impianti su manufatti e/o edifici privi di titolo abilitativo edilizio;
- b) schermatura dei vani tecnici a terra attraverso siepi e/o alberature a chioma compatta per la formazione di cortine vegetali arboree e/o arbustive (es. filari di alberi di alto fusto prossimi al sito, siepi e rampicanti lungo le recinzioni degli impianti);
- c) divieto di posizionamento di vani tecnici su coperture e terrazzi se non opportunamente schermate con soluzioni paesaggisticamente sostenibili
- d) minima percettibilità visiva dagli spazi pubblici di relazione;
- e) materiali coerenti con quelli degli edifici interessati;
- f) non interferenza con edifici di valore storico-artistico;
- g) divieto di utilizzare tralicci complessi, privilegiando palificazioni con struttura di dimensioni ridotte con profilo lineare e affusolato di minor impatto visivo;
- h) in alternativa alle attuali strutture di sostegno è possibile studiare opere architettoniche e/artistiche entro le quali collocare tutti gli elementi dell'impianto;
- i) onde evitare il moltiplicarsi dei supporti prevedere un utilizzo plurimo delle strutture esistenti anche da parte di più Gestori ove ciò sia compatibile con i livelli di esposizione della popolazione
- j) tinteggiatura dei pali armonizzata con l'ambiente circostante attraverso adeguato mimetismo cromatico con riferimento all'ambiente circostante (naturale o edificato) ed alle indicazioni del Regolamento
- k) divieto di utilizzo di superfici riflettenti

Costituiscono siti preferenziali di installazione le torri edilizie o piezometriche, le ciminiere, i silos ed altri elementi a spiccata verticalità.

Nelle aree edificate, con particolare riferimento alle aree del centro storico e dei nuclei storici di antica formazione, nonché in presenza di edifici di rilevante valore storico artistico, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per mitigare l'impatto visivo dell'impianto, evitando il ricorso a nuove strutture porta antenne, privilegiando supporti esistenti (sommità di edifici, torri piezometriche etc.) o adottando tecnologie innovative (es. microcelle) dall'impatto visivo ininfluenza sull'ambiente in cui vengono inserite.



ART. 10 MITIGAZIONE E MISURE COMPENSATIVE

In sede di rilascio delle autorizzazioni/ di verifica delle SCIA o delle comunicazioni, il Comune può prescrivere, previo parere della Commissione per il Paesaggio, soluzioni di mitigazione finalizzate alla compatibilità paesaggistica dell'impianto.

Nel caso di impianti tecnicamente indispensabili fortemente impattanti a giudizio della Commissione per il Paesaggio e non mitigabili, previa deliberazione di Giunta Comunale possono essere concordati, con il gestore, interventi di riqualificazione compensativi da effettuarsi sul territorio comunale, da ultimarsi entro la data di attivazione dell'impianto per un valore determinato in ragione di € 500/watt di potenza. Tali opere saranno qualificabili come opere di urbanizzazione eseguite da privati in adempimento agli strumenti urbanistici e come tali soggette alle specifiche normative abilitative ed attuative.

Il Gestore può richiedere, in luogo dell'esecuzione degli interventi compensativi, di versare al Comune di Varedo, entro la data di inizio dei lavori, l'importo come sopra determinato che il Comune utilizzerà per interventi di riqualificazione paesaggistica.

ART. 11 TITOLI ABILITATIVI

L'installazione degli impianti viene autorizzata esplicitamente attraverso titoli abilitativi di altra natura (SCIA, autocertificazione, ...) dal Comune previo accertamento, da parte di ARPA, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

I titoli abilitativi devono essere richiesti da parte di gestori di impianti titolari di concessioni statali oppure dalle società realizzatrici su delega del Gestore: potranno essere rilasciati esclusivamente se riferiti a impianti da collocarsi nelle aree di ricerca indicate nei Piani di Localizzazione presentati dai Gestori al Comune ed all'ARPA ai sensi dell'art. 4, comma 11, della L.R. 11.05.2001 n.11 e s.m.i.

I titoli abilitativi all'installazione di impianti a radiofrequenza sono diversi a seconda della tipologia d'impianto ed indicati nella sottostante tabella:

TITOLO ABILITATIVO	TIPOLOGIA IMPIANTO (descrizione sintetica)
Autorizzazione Art. 87 D. Lgs 259/2003	impianti con potenza al connettore d'antenna <u>superiore a 20 W</u> nuovi (su nuova struttura) e da modificare
SCIA Art. 87 bis D. Lgs 259/2003	impianti con potenza al connettore d'antenna <u>inferiore a 20 W</u> : - nuovi, - nuovi su strutture esistenti - da modificare
Autocertificazione art. 35.4 DL 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 111/2011.	- Impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto- - Reti di comunicazione uso pubblico a debole potenza di singola antenna (inferiore a 10 Watt) e ridotte dimensioni di superficie radiante (inferiori a 0.5 mq)
Autocertificazione Art. 87 ter D. Lgs 259/2003	Modifica di impianti autorizzati per altezze inferiori a 1 metro e aumenti di sagoma inferiori a 1,5 mq



La documentazione minima da allegare è quella indicata nel vigente Regolamento Edilizio oltre a quella indicata nel D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. e nelle norme regionali di riferimento a cui si rinvia.

Ogni provvedimento abilitativo può essere volturabile a seguito di richiesta corredata da copia dell'atto che ne supporta legittimamente la richiesta.

Resta ferma la necessità di acquisire, per gli immobili soggetti a vincolo culturale e/o paesaggistico i relativi titoli abilitativi disciplinati da:

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- DPR 9 luglio 2010 n. 139 – Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- L 11 novembre 2014 n. 164 (di conversione del DL Sbocca Italia) art. 6 comma 4 "In deroga all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli art. 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni"

ART. 12

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

I provvedimenti abilitativi previsti dal D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. hanno carattere omnicomprendente esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti assorbendo pertanto anche il titolo urbanistico-edilizio.

Il titolo abilitativo all'installazione degli impianti oggetto della presente deliberazione è subordinato al versamento del contributo di costruzione pari al 10% del costo documentato di costruzione da formalizzare al Comune da parte del Gestore a mezzo perizia giurata autenticata.

ART. 13

ACCATASTAMENTO

Ogni impianto se soddisfa le condizioni previste dalla Circolare n. 4/2006 dell'Agenzia del Territorio dovrà essere denunciato Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate (ex Catasto).

ART. 14

INTERVENTI E ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI ESISTENTI

Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente Regolamento possono essere:

- la riconfigurazione
- il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione
- la dismissione o cessazione



ART. 15

RICONFIGURAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI

Le riconfigurazioni non devono comportare aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni, ingombro e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso),

In ogni caso, le riconfigurazioni di impianti esistenti già ubicati nelle zone in prossimità di aree di particolare tutela e siti sensibili, potranno intervenire solo a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'inserimento urbanistico e ad una evidente diminuzione dell'impatto visivo.

Resta fermo il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dalle normative

ART. 16

RISANAMENTO, BONIFICA E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI ESISTENTI

Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei vigenti obiettivi di qualità, dei valori di attenzione e dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, al rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi di riferimento di ciascun impianto, nonché al rispetto del divieto e delle prescrizioni per l'ubicazione in aree di particolare tutela e siti sensibili e relative aree di pertinenza.

Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione o mediante delocalizzazione.

In particolare per gli interventi di risanamento si rinvia all'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 381 del 10 settembre 1996

ART. 17

DISMISSIONE E RIMOZIONE O SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI A FINE ESERCIZIO

Tutti i gestori al momento della richiesta di installazione di un impianto, dovranno sottoscrivere un atto unilaterale che li obblighi, in caso di disattivazione e smantellamento dell'impianto, al ripristino dell'area utilizzata, di tutte le sue pertinenze e dello stato originario dei luoghi, il tutto entro il termine di 180 giorni dalla data di rimozione dell'impianto.

Il gestore che intenda dismettere impianti fissi per la telefonia mobile e/o per la televisione mobile deve presentare specifica richiesta, almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione ministeriale oppure dalla volontaria disattivazione dello stesso da parte del Gestore e comunque con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta del medesimo.

Alla richiesta il gestore dovrà allegare la documentazione appropriata alla consistenza edilizia dell'intervento richiesto, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio, in particolare indicando le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intende procedere alla riduzione in pristino dei siti.

Una volta ultimati gli interventi di dismissione e cessazione, il gestore dovrà darne comunicazione al Comune.



ART. 18 PUBBLICITA' E TRASPARENZA

La diffusione delle informazioni relative a quanto oggetto del presente Regolamento è attuata attraverso:

- a. il database "Catasto Informatizzato degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione" CASTEL realizzato e gestito da ARPA (ai sensi dell'art. 5 della L.R. Lombardia 11.05.2001 n. 11 e s.m.i.) e pubblicato sul sito internet di ARPA Lombardia;

- b. la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Varedo entro il 31 dicembre di ogni anno delle aree di ricerca indicate nei Piani di Localizzazione presentati dai Gestori al Comune ed all'ARPA ai sensi dell'art. 4, comma 11, della L.R. 11.05.2001 n. 11 e s.m.i. La pubblicazione è disposta, in analogia con altri atti localizzativi, per trenta giorni consecutivi; nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni e comitati da cui possa derivare pregiudiziale da un'eventuale installazione di impianto, possono presentare osservazione al Comune di Varedo.
Dell'avvenuta pubblicazione verrà data specifica comunicazione all'ARPA, ai Gestori e ai Comuni contermini se le aree di ricerca sono poste in prossimità dei confini comunali catastali ad una distanza inferiore a m. 100 come indicato nella cartografia allegata (Tav. 1).
Con deliberazione di Giunta Comunale il Comune si esprime rispetto alle osservazioni eventualmente pervenute sentita la competente Commissione consiliare.

- c. la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dei titoli autorizzativi rilasciati dal Comune di Varedo.

ART. 19 SANZIONI

Per le violazioni al presente regolamento quale allegato tecnico al Regolamento Edilizio, si applicano le sanzioni previste per le violazioni al Regolamento Edilizio.

Restano ferme le eventuali diverse sanzioni previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento trova applicazione la normativa statale e regionale vigente.

Il presente regolamento è altresì automaticamente modificato da eventuali normative confliggenti che dovessero intervenire successivamente all'approvazione.

Stante la proliferazione di soluzioni e la rapidità di evoluzione tecnologica eventuali configurazioni diverse da quelle individuate nel presente regolamento saranno considerate e valutate secondo un criterio di analogia e/o similitudine.

In quanto allegato tecnico al Regolamento Edilizio viene approvato con le modalità previste dalla L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i.



ART. 21

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 22.02.2001 n. 36 “ Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- D.P.R. 06.06.2001 n. 380/2001” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
- Circolare regionale 58/2001 – Qualità dell’ambiente.
- D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
- D.P.C.M. 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 27. 07.2005.
- Legge 17.12.2012 n. 221 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
- Legge Regionale 11.05.2001 n. 11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”;
- Regolamento Regionale n. 6 del 19.11.2001 “Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’rt. 4.14, all’art.6.4, all’art. 7, comma 12, e all’art. 10, comma 9, della Legge Regionale 11.05.2001”;
- D.G.R. n. VII/7351 del 11/12/2001 “Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione e per l’installazione dei medesimi ai sensi dell’art. 4.2 della LR 11/2001”;
- D.G.R. n. VII/11045 del 8.11.2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”;
- D.G.R. VII/20907 del 16.02.2005“ Piano di risanamento per l’adeguamento degli impianti radioelettrici”;
- L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. “ Legge per il governo del territorio”;
- D.G.R. n. VIII/10974 del 30.12.2009 “Linee guida per la progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”;
- D.G.R. n. IX/2727 del 22.12.2011 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i.”,
- Legge 24.12.1976 n. 898 “Nuova Regolamentazione delle servitù militari”;
- Decreto Interministeriale 10.09.1998 n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;
- D.P.R. 08.06.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- Legge Regionale 06.03.2002, n. 4 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative”;
- D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”;
- R.D. 30.03.42 n. 327 e s.m.i. “Codice della Navigazione”;
- D.Lgs. 30.04.92 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

ART. 22



ALLEGATI

Tavola 1 : zona 1, zona 2, limite da confine comunale;

Tavola 2: perimetro centro storico e siti sensibili

A. Sezione 2 della D.G.R. n. VIII/10974 del 30.12.2009 “Reti ed impianti di telecomunicazione”